

**FONDO ROTATIVO**  
**PRSE 2012/2015 –PAR FAS 2007/2013**  
**Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali**  
**Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo**

1. **FINALITÀ E RISORSE**
  - 1.1 Finalità e obiettivi
  - 1.2 Dotazione finanziaria
  - 1.3 Soggetto gestore
  
2. **SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
  - 2.1 Soggetti beneficiari
  - 2.2 Requisiti di ammissibilità
  - 2.3 Accordo di partenariato
  
3. **INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
  - 3.1 Programmi di investimento ammissibili e massimali di finanziamento erogabile
  - 3.2 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
  - 3.3 Spese ammissibili
  - 3.4 Caratteristiche del finanziamento
  - 3.5 Intensità dell'agevolazione
  - 3.6 Cumulo
  
4. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
  - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
  - 4.2 Presentazione della domanda
  - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
  
5. **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
  - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
  - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
  - 5.3 Cause di inammissibilità
  - 5.4 Criteri di selezione/valutazione
  - 5.5 Formazione della graduatoria e criteri di priorità
  
6. **REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**
  - 6.1 Sottoscrizione del contratto
  - 6.2 Obblighi del beneficiario
  - 6.3 Modifiche dei programmi di investimento
  - 6.4 Variazioni della composizione del partenariato
  - 6.5 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa
  
7. **EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
  - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
  - 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento

**8. CONTROLLI E REVOCHE**

**8.1 Controlli e ispezioni**

**8.2 Rinuncia**

**8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**

**9. DISPOSIZIONI FINALI**

**9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**

**9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**

**9.3 Disposizioni finali**

**10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento per il consolidamento dello sviluppo qualificato delle imprese del commercio e del turismo, attraverso agevolazioni agli investimenti rivolti al miglioramento, ammodernamento e adeguamento delle strutture. in attuazione del PRSE 2012/2015 e del PAR FAS 2007/2013 che prevedono “Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” e “Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo” e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare l’obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del Programma PRSE 2012/2015 e del PAR FAS 2007/2013 consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero.

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese". Inoltre, è emanato, nel rispetto della decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014.

L’aiuto previsto dal presente bando è concesso ai sensi del Reg. 1407/2013 “aiuti in deminimis”.

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Toscana.

La tipologia di procedimento adottata dal presente bando è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria, così come disciplinata dall’art. 5 ter della L.R. 35/2000 nonché dall’art. 4 del D. Lgs. N. 123/1998.

### 1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad euro 3.434.969,48.

#### 1.3 Soggetto gestore

L’attività istruttoria regionale di competenza del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta avvalendosi anche del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese<sup>1</sup>.

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

### 2.1 Soggetti beneficiari

---

<sup>1</sup> D.D. n. 5725 del 20.12.2013

Possono presentare domanda:

le piccole, medie e microimprese (come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014), anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese, operanti nel turismo o nel commercio così come di seguito precisato:

1. imprese che esercitano le attività commerciali di cui alla L.R. 28/2005;
2. imprese che esercitano le attività ricettive previste dal Titolo II della L.R. n. 42/2000 e ss. mm. ii. o un'attività relativa a strutture complementari al turismo individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 2/4/2001;
3. raggruppamenti temporanei di imprese, di cui alle lettere precedenti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, composti da almeno tre imprese, costituiti o costituendi che, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;
4. imprese aggregate in forma di rete, così come definite nell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, composte da almeno tre imprese tra quelle previste ai precedenti punti 1 e 2. . Si fa presente che, anche nel caso in cui la rete fosse provvista di personalità giuridica (DL 18/10/2012, n 179), la verifica dei requisiti di ammissibilità verrà effettuata su tutti i soggetti facenti parte della rete in quanto, ai sensi del presente bando, sono considerati soggetti beneficiari le singole imprese. Fermo restando quanto appena precisato, possono partecipare anche reti di imprese di cui facciano parte imprese che non possiedono tutti i requisiti previsti (ad esempio imprese facenti parte di altri settori produttivi o aventi sede in territorio diverso da quello della Regione Toscana); resta inteso che tali soggetti non potranno in alcun modo beneficiare, né direttamente né indirettamente, dei contributi previsti da questo bando.

In tutti i casi l'attività suindicata dovrà risultare prevalente per l'unità locale che realizza il progetto di investimento e tale requisito sarà verificato attraverso visura camerale al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di imprese che ancora non esercitino tale attività, il requisito di attività prevalente verrà verificato attraverso visura camerale alla data di rendicontazione dell'investimento.

Per data di inizio attività si intende la data di emissione da parte dell'impresa della prima fattura.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le MPMI che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato l'attività da non oltre 24 mesi oppure che non abbiano ancora iniziato l'attività.

Nel caso di imprese operanti in forma aggregata (RTI o reti), i requisiti di ammissibilità sopra elencati dovranno essere posseduti da ogni singola impresa partecipante. La costituzione formale del gruppo può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto ma in ogni caso entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; a tal fine, una volta perfezionato l'atto, il capofila è tenuto a trasmettere una copia al soggetto gestore.

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361/2003, nella forma di: ditte individuali; società di persone; società cooperative; società di capitale rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

G – COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02, 45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1;

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO, esclusivamente per i seguenti codici: 49.39.01, 52.22.0, 52.22.09.

I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE;

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; ad esclusione dei 61, 62 e 63 (quest'ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91).  
M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE esclusivamente per i codici: 71.11, 73.11.0, 74.2, 74.3  
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE; esclusivamente per i codici: 77.21.02; 77.22, 79, 82.3  
P – ISTRUZIONE, esclusivamente per i codici 85.52;  
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI:esclusivamente per i seguenti codici: 96.04.2 e 96.04.20.

## 2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)<sup>2</sup>; Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del paese di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia, in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00;
3. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione del saldo;
4. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non trovarsi "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento[quando ricorre]
8. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
9. possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva (art. 9 comma 2 lett. c) Dlgs 8/6/2011 n. 231) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013

pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche<sup>3</sup>, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

10. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentate
11. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
  - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
  - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>4</sup>;
  - c) inserimento dei disabili<sup>5</sup>;
  - d) pari opportunità<sup>6</sup>;
  - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
  - f) tutela dell'ambiente<sup>7</sup>;
12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007)
13. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto, (fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.7);
14. rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis";
15. possedere i requisiti di MPMI.

I soggetti richiedenti non aventi una sede legale o operativa in Italia, devono dichiarare il possesso di analoghi requisiti nel paese di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 15) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12.

Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea Azione 4.1.2 – PAR FAS 2007/2013), purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto al soggetto gestore l'erogazione a saldo del precedente finanziamento concesso.

---

<sup>3</sup> Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

<sup>4</sup> D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

<sup>5</sup> Legge 12-03-1999 n. 68.

<sup>6</sup> D.Lgs. n. 198/2006.

<sup>7</sup> D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

Il soggetto gestore indicato al punto 1.3:

1. **prima dell'invio della proposta di graduatoria alla Regione Toscana**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità<sup>8</sup>:
  - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 3;
  - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 4a 7 e 16 dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario
  - verifica dell'avvenuta approvazione con decreto dirigenziale della Regione Toscana della rendicontazione finale di spesa relativa a imprese ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente del fondo rotativo linea Azione 4.1.2 – PAR FAS 2007/2013),
2. **dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Regione Toscana, procede, a pena di decadenza** :
  - controllo a campione dei rimanenti requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti da 8 a 14
3. **prima dell'erogazione del finanziamento per anticipo o a saldo**:
  - controllo puntuale sui beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 5 e 6 a pena di revoca per inadempimento ;
4. **dopo l'erogazione a saldo, procede annualmente al controllo puntuale sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 nei cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa con decreto dirigenziale della Regione Toscana e del rispetto degli obblighi previsti dal contratto sottoscritto dal beneficiario di cui al punto 6.1.**

### **2.3. Accordo di partenariato**

Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite (in fase di costituzione) da almeno 3 micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale.

Le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno 3 micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2..

Ciascuna impresa può partecipare solo ad una Rete-Contratto o ad una Rete-Soggetto richiedente l'agevolazione, pena di inammissibilità delle domande nelle quali è presente la stessa impresa

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R.n. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

---

<sup>8</sup> Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.3.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
  - b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
  - c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione al soggetto gestore;
- coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando.

L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto a seguito di scorrimento della graduatoria delle imprese ammesse con riserva di fondi.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato

### **3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

#### **3.1 Programmi di investimento ammissibili e massimali di finanziamento erogabile**

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un programma di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta di investimento deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;



- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;

Sono ammissibili all'agevolazione progetti di investimento con le seguenti soglie minime:

- per le imprese commerciali: investimento ammissibile uguale o superiore ad euro 20.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore ad Euro 15.000,00;
- per le imprese turistiche: investimento ammissibile uguale o superiore ad euro 70.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore a euro 28.000,00.

### **3.2 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento**

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dalla data del 01/10/2014, per investimenti non ancora conclusi (ovvero per i quali non è stata ancora emessa e pagata l'ultima fattura presentata in rendicontazione) alla data della pubblicazione del presente bando sul BURT.

Il programma d'investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione (data del Decreto dirigenziale che approva la graduatoria e/o dalla data del Decreto dirigenziale che approva lo scorrimento).

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

### **3.3 Spese ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto di imposte, tasse e altri oneri:

- a) gli investimenti per l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili funzionali all'attività di impresa. Sono ammissibili esclusivamente: le opere murarie e assimilate, la realizzazione di impiantistica aziendale, oltre all'acquisto e la costruzione di nuovi fabbricati nella misura massima del 50% del totale dell'investimento complessivo ammissibile e all'acquisto del suolo aziendale nella misura massima del 10% del totale dell'investimento;
- b) gli investimenti per l'installazione, la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza degli esercizi turistici e commerciali, ivi comprese sia le tipologie di interventi citate nel Decreto del Ministero dell'interno dell'8 gennaio 2004 (pubblicato in G.U. serie generale n.13 del 17/01/2004), sia interventi interni e/o esterni, comunque finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell'esercizio e di accessibilità alle persone disabili. Sono ammissibili esclusivamente: le opere murarie e assimilate, acquisto di apparati e sistemi di sicurezza e accessibilità.
- c) gli investimenti per miglioramento, ammodernamento e adeguamento strutture adibite all'attività commerciale e turistica;

Sono ammissibili esclusivamente: l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature (compresi gli automezzi destinati esclusivamente all'attività svolta come ad esempio l'automezzo destinato ad attività commerciali svolte su aree pubbliche oppure navette utilizzate dalle strutture

turistiche/ricettive); l'acquisto di hardware e software anche finalizzato a progetti che realizzano attività di e-commerce;

d) le spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana e comunque per tutta la durata del piano di ammortamento.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza.

Sono in ogni caso esclusi:

- le spese per l'acquisto di beni e servizi provenienti da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi;
- imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ovvero tali spese sono ammissibili nel rispetto del cumulo di cui al paragrafo 3.7;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

### **3.4 Caratteristiche del finanziamento**

Il rimborso dell'aiuto prevede un preammortamento iniziale di due semestri (oltre al preammortamento tecnico di massimo 30 giorni), decorso il quale inizia il piano di rientro sviluppato in rate semestrali posticipate costanti.

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento stesso, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n. 295 del 20.04.2009 e s.m.i. e come specificato nel contratto di cui al paragrafo 6.1.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

La durata del piano di rientro è prevista in 7 anni, a rate semestrali posticipate costanti con due semestralità di pre-ammortamento aggiuntive al rientro stabilito.

Nel caso di reti e RTI, il rimborso sarà effettuato attraverso un unico pagamento semestrale del capofila per conto di tutte le imprese partecipanti.

### **3.5 Intensità dell'agevolazione**

Ai sensi della L.R. n. 35/2000<sup>9</sup>, gli aiuti per la realizzazione dei progetti sono concessi nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 75% dell'investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 80.000,00 di finanziamento rimborsabile, per le imprese commerciali, culturali e del settore terziario e fino al 40% dell'investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 200.000,00 di finanziamento rimborsabile, per le imprese turistiche. concesso ai sensi del Regolamento de minimis.

I finanziamenti sono concessi nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento, determinati al tasso di riferimento vigente alla data di completamento della domanda. L'intensità massima di aiuto, così determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro (come stabilito dalla normativa "de minimis". La normativa prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

### **3.6 Cumulo**

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

## **4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

<sup>9</sup> Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

## 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.)

## 4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto. La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del giorno 23 febbraio 2015 e fino alle ore 24.00 del giorno 24 aprile 2015.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) o, e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" Presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita, in quanto non ritenuta ammissibile, qualora:

- non siano rispettate le tempistiche di presentazione;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto

### **4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

a) scheda tecnica di sintesi del progetto contenente la descrizione, le finalità, i risultati attesi l'importo complessivo dell'investimento e delle singole voci che lo compongono, con indicazione della copertura finanziaria e dell'eventuale conseguente incremento occupazionale, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal capofila del progetto

b) documentazione relativa all'investimento da realizzare: preventivi, bozze di contratto, lettere di incarico. Tali documenti devono essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti. Per gli interventi edilizi ed impiantistici, dovrà essere allegato un preventivo dei lavori nella forma di computo metrico a misura.. Nel caso di opere che non richiedono titolo edilizio saranno sufficienti i preventivi della ditta fornitrice purchè forniti di adeguato livello di dettaglio dei beni/lavori/servizi da acquistare. Per le spese già sostenute è sufficiente allegare le copie delle fatture, contratti, notule o altri documenti di valore equivalente probatorio corredata dalla documentazione che ne attesti il relativo pagamento.

c) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e, se ricorre l'aggregazione, per ciascuna impresa partner;

d) Per le imprese costituite prima del 23/05/2007, Dichiarazione sugli aiuti illegali (per ciascuna impresa partner se ricorre l'aggregazione) firmata digitalmente dal legale rappresentante

e) Dichiarazione ambientale firmata digitalmente dal legale rappresentante

f) Documentazione per valutare la capacità di rimborso ovvero:

- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio (società di capitali): ultimi 2 bilanci approvati, completi di nota integrativa;

- per le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria: ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e, in aggiunta, dati sulla situazione patrimoniale e sul conto economico sulla cui base siano state redatte le due dichiarazioni stesse; per le società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;

- Situazione contabile, completa di stato patrimoniale (esistente per le imprese in contabilità ordinaria) e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi rispetto alla data di presentazione;

- elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della data di scadenza del finanziamento ovvero la dichiarazione attestante l'insussistenza degli stessi;

elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi ovvero la dichiarazione attestante l'insussistenza degli stessi;

g) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

h) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

i) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto.

Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita.

Nel caso di ATS già costituita dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATS consultare il precedente paragrafo 2.3); (se ricorre)

l) Nel caso di imprese ancora da costituire, dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa (da effettuare entro l'erogazione a qualsiasi titolo del finanziamento)

m) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione; soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;

imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati: dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto; oltre che dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto, anche da ciascuna impresa che prende parte alla realizzazione del progetto

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

## 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

### 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie" della Direzione Generale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze" avvalendosi anche del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese<sup>10</sup>.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2).  
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alle successiva fase di valutazione;
- **valutazione** (v. paragrafo 5.4). I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4) (successivamente sarà istruita la documentazione per la verifica dei criteri di premialità e attribuito il punteggio di premialità corrispondente)
- formazione della graduatoria (vd. paragrafo 5.5).

### 5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 5) e al punto 12) del paragrafo 2.2.

Qualora il soggetto gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, tali dati/informazioni/rettifiche dovranno essere forniti, mediante portale [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'impresa. In

---

<sup>10</sup> D.D. n. 5725 del 20.12.2013

tali ipotesi quale “data di presentazione della domanda” (utile ai fini della formazione della graduatoria) si assumerà la data di spedizione dei documenti.

### **5.3 Cause di inammissibilità**

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) di cui al paragrafo 2.2. I requisiti di cui ai punti 4) e 5) saranno considerati motivo di non ammissione nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del programma di investimento;
- l'incompletezza e l'irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

### **5.4 Criteri di selezione/valutazione**

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premierità, priorità e punteggio) definiti con le delibere di Giunta regionale n. 1086 del 20/12/2010 e successiva n. 990/2012 e riportati nell'Allegato A1.

Relativamente alla verifica di valutazione delle capacità di rimborso, per l'attribuzione del punteggio relativo al rating creditizio, il soggetto gestore (iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 e quindi soggetto a vigilanza da parte della Banca d'Italia) valuta la consistenza patrimoniale, la redditività, la capacità gestionale dell'impresa e la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dall'aiuto rimborsabile richiesto.

Nel caso in cui la suddetta capacità di far fronte agli impegni derivanti dall'aiuto rimborsabile richiesto sia valutata insufficiente, il soggetto gestore procederà a rettificare d'ufficio l'importo concedibile, ferme restando le soglie di cui al paragrafo 3.

Qualora la capacità di rimborso sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica (come nel caso di imprese neocostituite), il soggetto gestore procede a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sullo specifico modulo che sarà reso disponibile sul portale. I contenuti della relazione sono i seguenti:



1. precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
2. breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
3. descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
4. valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
5. struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
6. descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
7. descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
8. descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
9. descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

Si tratta della stessa relazione richiesta alle imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base della quale è effettuata la valutazione del merito di credito.

Successivamente alle precedenti verifiche il soggetto gestore provvederà all'assegnazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e premialità riportati nella tabella (Allegato A1 "Criteri di selezione e premialità dei progetti"), tra cui quello relativo al Rating creditizio in conformità a quelli stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 1086/2010 e successiva DGR n. 990 del 19/11/2012 .

Il Rating creditizio misura la solvibilità dell'impresa, ad un anno, di far fronte agli impegni presi. La categoria di rating tiene conto delle condizioni di redditività operativa, della loro stabilità nel tempo, dell'esposizione a rischi di interesse, di cambio e del grado di indebitamento.

## **5.5 Formazione della graduatoria e criteri di priorità**

La graduatoria delle imprese è redatta sulla base del punteggio complessivamente assegnato alla domanda, tenuto conto dei criteri di selezione e di premialità di cui all'Allegato A1.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

In caso di parità di punteggio sarà preso in esame il maggiore incremento occupazionale previsto dal progetto ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, sarà presa in considerazione la data della presentazione della domanda..

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande

Il soggetto gestore formula alla Regione Toscana due proposte di graduatoria, una per il settore turismo ed una per il settore commercio, con allegati gli elenchi dei soggetti da ammettere e da escludere

La graduatoria redatta è approvata con atto della Regione Toscana e, ai sensi della l.r. 35/2000<sup>11</sup>, è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria distingue tra:

- domande ammesse;
- domande non ammissibili.

Il soggetto gestore provvede, nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

## **6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

### **6.1 Sottoscrizione del contratto**

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario che rientra nelle domande ammesse e finanziate, ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema disponibile sul portale, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'aiuto concesso.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione dell'investimento, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base dell'investimento effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

### **6.2 Obblighi del beneficiario**

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui al punto 6.1.

---

<sup>11</sup> Cfr. art. 5 octies.

### **6.3 Modifiche dei programmi di investimento**

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di investimento, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche del programma di investimento, della ripartizione delle voci di spesa o del piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- durante il periodo di realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% del programma di investimento approvato e soltanto per una volta, previa autorizzazione del soggetto gestore, ferme restando le caratteristiche e le finalità del progetto originariamente ammesso;
- un'ultima modifica del programma di investimento, previa autorizzazione del soggetto gestore, che preveda variazioni alle voci di spesa ammesse non oltre il 20% esclusivamente nel caso in cui le diverse spese siano strettamente funzionali alla realizzazione della voce di spesa relativa e purché l'investimento mantenga le caratteristiche originariamente ammesse.

L'investimento realizzato non può essere inferiore al 60% del progetto ammesso.

E' ammessa una realizzazione del programma inferiore al 60% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.3 con riferimento alle singole voci di spesa, e dal paragrafo 3.1 con riferimento ai massimali di investimento. In tal caso l'erogazione del finanziamento è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria da parte del soggetto gestore.

In caso di superamento dei limiti stabiliti dal paragrafo 3.1 si procede alla revoca parziale per la parte del finanziamento erogato non spettante.

Tutte le suindicate modifiche e variazioni devono essere istruite e autorizzate dal soggetto gestore.

### **6.4 Variazioni della composizione del partenariato [eventuale].**

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito

I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico <http://www.toscanamuove.it> e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o del Consorzio o Società Consortile o della Rete-Contratto.

## **6.5 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa**

Le imprese sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti il requisito di beneficiario, la natura giuridica, la forma societaria, la denominazione e la proprietà, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di variazione.

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni siano cedute al soggetto subentrante.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I finanziamenti non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

## **7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**

### **7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il 01/10/2014 ed il termine di completamento dell'investimento. Non sono ammessi pagamenti in contanti. La rendicontazione dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla realizzazione dell'investimento.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

**Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>,**

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente al piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di ammissione;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- copia conforme degli atti di compravendita relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

**Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario**

Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);

- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

## 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:

a) richiesta di erogazione con anticipo del 50% del finanziamento a tasso zero, redatta sull'apposito modulo da inoltrare entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione di cui al paragrafo 6.1.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria intestata alla Regione Toscana, utilizzando il modello di garanzia fideiussoria approvato dalla Regione Toscana rilasciata dai soggetti ivi previsti e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

Il modello di fideiussione è reso disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'originale della fideiussione deve essere inoltrato al soggetto gestore per raccomandata A/R.

Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, il soggetto gestore può richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione **deve prevedere espressamente**:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota

Il restante 50% del finanziamento, verrà erogato alla conclusione del programma di investimento, secondo le modalità previste al successivo punto b).

b) richiesta di erogazione del finanziamento a tasso zero con rendicontazione finale dell'investimento, redatta sull'apposito modulo, da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, con l'inserimento della documentazione elencata al paragrafo 7.1.

- nel caso di attribuzione di punteggio di priorità relativo a certificazioni non possedute al momento della domanda ma per le quali si erano già avviate le procedure per l'ottenimento, copia dell'attestato rilasciato con l'ottenimento della certificazione. A tale scopo può essere sufficiente anche l'attestato provvisorio rilasciato dall'ente preposto ovvero la dichiarazione di avvenuto completamento dell'iter previsto, resa da parte del consulente che ha curato la pratica; in entrambi i casi l'attestato definitivo di ottenimento della certificazione dovrà essere presentato al soggetto gestore entro e non oltre 12 mesi dalla rendicontazione finale dell'intervento;
- nel caso di dichiarazione di incremento occupazionale, documentazione attestante la realizzazione dello stesso nel periodo che decorre domanda dal 01/10/2014 alla realizzazione del progetto;

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Ciascun partner dovrà restituire alla Regione Toscana la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiari previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato), oltre ove necessario anche al rispetto della normativa antimafia.

## 8. CONTROLLI E REVOCHE

### 8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione:

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 8), 9) e 10) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

## A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, effettua a pena di decadenza dal beneficio i controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 9 a 14, in misura non inferiore al 10%, dei beneficiari finanziati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.

## B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 4, 5 e 6 al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

## 8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, l'**eventuale rinuncia** al contributo firmata digitalmente<sup>12</sup>.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione<sup>13</sup> come indicato al paragrafo 8.3.

Costituiscono cause **di decadenza e conseguente revoca**<sup>14</sup> totale del finanziamento:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1,
2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall' art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
4. mancata sottoscrizione del Contratto;

---

<sup>12</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

<sup>13</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

<sup>14</sup> Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000



5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
6. rinuncia del beneficiario.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

In caso **di revoca totale** è disposto a carico dell'impresa il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.3 del bando.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- a) la non completa realizzazione del programma investimento nei limiti consentiti e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 3.4 .

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

### 8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto<sup>15</sup>, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente.

<b>Costo di istruttoria</b>	<b>Costo di erogazione</b>
Euro 740,00 oltre IVA	Euro 900,00 oltre IVA

#### SANZIONI

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso e nel caso di revoca ai sensi dell'articolo 8.3, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

## 9 DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

<sup>15</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini Responsabile pro tempore del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [elisa.nannicini@regione.toscana.it](mailto:elisa.nannicini@regione.toscana.it);

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it), [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it).
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: [servizioreclami@artigiancredittoscana.it](mailto:servizioreclami@artigiancredittoscana.it),
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: [privacy@artigiancassa.it](mailto:privacy@artigiancassa.it), [reclami@artigiancassa.it](mailto:reclami@artigiancassa.it).

## 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso<sup>16</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009./alla DGR 29/08/2011 n. 726

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@toscanamuove.it](mailto:info@toscanamuove.it).

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

## 9.3 Disposizioni finali

<sup>16</sup> di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

## **10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

### UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1080/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05-07-2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. n. 1783/1999

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, del 11-07-2006 recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. n. 1260/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- ✓ REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

### NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.LGS. n. 196/2003
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale

- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ✓ D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ✓ D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8)
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

#### REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ✓ RISOLUZIONE n. 49 del 29/06/2011 di approvazione del Programma regionale di Sviluppo 2011/2015
- ✓ DPGR 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana
- ✓ DGR 29/08/2011 n. 726

- ✓ DECISIONE di Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ DELIBERA di G.R. n. 506/2014
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 21 del 29-04-2008 recante Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 e s.m.i., recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 295 del 20-04-2009 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

## **ALLEGATI**

Allegato A1